



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2007 (24.04)
(OR. en)**

8576/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0024 (CNS)**

**AVIATION 67
COEST 121
NIS 99
WTO 77**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 6590/07 AVIATION 35 COEST 42 NIS 24 WTO 26

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altro e all'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri

– Adozione

1. L'accordo in oggetto è il risultato del mandato conferito alla Commissione per avviare dei negoziati con la Federazione russa sulla questione specifica del pagamento dei diritti per il sorvolo della Siberia, adottato dal Consiglio "Telecomunicazioni, trasporti ed energia" il 27 marzo 2006.
2. Il testo del progetto di decisione in oggetto è stato approvato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" il 22 marzo 2007 e il testo, adeguato alla luce di tale approvazione, è stato messo a punto dai giuristi-linguisti¹.

¹ Doc. 8202/07 AVIATION 62 COEST 104 NIS 89 WTO 63

3. DE ha presentato una dichiarazione unilaterale, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, sull'articolo 4 della decisione (v. allegato, punto 1).
4. AT e PT hanno presentato dichiarazioni unilaterali, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, sull'applicazione provvisoria dell'accordo (v. allegato, punti 2 e 3).
5. A seguito di quanto sopra esposto, si suggerisce che il COREPER inviti il Consiglio a:
 - adottare il progetto di decisione in oggetto, che figura nel documento 8202/07, in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
 - prendere atto delle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4.

1. Dichiarazione della Germania sull'articolo 4 della decisione

"La Repubblica federale di Germania dichiara che prenderà in considerazione il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 4 della decisione nel quadro delle norme nazionali vigenti in materia di designazione."

2. Dichiarazione dell'Austria sull'applicazione provvisoria dell'accordo

"L'Austria dichiara che può applicare a titolo provvisorio l'accordo ai sensi dell'articolo 3 della decisione solo a decorrere dalla data di notifica al Segretariato generale del Consiglio, quale depositario dell'accordo, del completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'accordo."

3. Dichiarazione del Portogallo sull'applicazione provvisoria dell'accordo

"Ai fini dell'articolo 3 della decisione, il Portogallo dichiara che applicherà l'accordo allorché il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sarà stato notificato al depositario."
